

Ufficio Affari Legali/BC
Roma, lì 22 settembre 2016

Spett.le
Finanziaria Romana S.p.a.
Via Dora, 1
00198 – Roma (RM)

OGGETTO: chiarimenti sull'ambito di applicazione della Comunicazione interpretativa n. 7/2015 dell'OAM.

Si fa seguito alla Vs. comunicazione del 7 luglio u.s. con la quale codesta Società ha chiesto allo scrivente Organismo (di seguito anche, "OAM") chiarimenti sulle modalità operative di soggetti, iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito, "RUI" ovvero "Registro"), tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito, "IVASS"), ma non iscritti nell'elenco dell'OAM di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito, "TUB").

Al riguardo, lo scrivente Organismo rileva quanto segue.

In via preliminare, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 128-*undecies*, comma 4, l'Organismo "... *verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti*".

Come noto, il 5 ottobre u.s. l'Organismo ha pubblicato la Comunicazione interpretativa n. 7/15 (di seguito, "Comunicazione") recante chiarimenti, destinati agli operatori del settore dell'intermediazione creditizia, sull'applicazione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità tra l'esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito, "D.Lgs. 141").

L'Organismo precisa che l'ambito di applicazione soggettivo di detta Comunicazione concerne esclusivamente i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, TUB e 128-*sexies*, comma 2, TUB.

Infatti, la Comunicazione è volta a prevenire la diffusione di prassi anomale o elusive di obblighi di legge nel “mercato del credito” e, conseguentemente, si limita a fornire chiarimenti solo agli operatori iscritti nei richiamati elenchi OAM e ai dipendenti e collaboratori degli stessi di cui all’articolo 128-*novies* del TUB.

Diversamente, la Comunicazione non intende disciplinare alcuna presunta incompatibilità tra le diverse attività di intermediazione assicurativa (Sezioni “A”, “B”, “D” ed “E” del RUI).

Quest’ultima, come noto, è disciplinata principalmente dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”) nonché dalla normativa secondaria adottata dall’Autorità di vigilanza competente.

In particolare, a mero titolo informativo, ai fini della questione sottoposta all’attenzione dello scrivente Organismo, occorre rinviare specificamente al dettato normativo di cui agli articoli 22, comma 10, D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni nella L. n. 221/2012 e 5, comma 3, lett. a) del Regolamento IVASS del 16 ottobre 2006, n. 5.

Posto quanto sopra rappresentato, l’Organismo tiene a precisare che le ipotesi di incompatibilità descritte nella Comunicazione interpretativa n. 7/2015 riguardano esclusivamente i soggetti operanti nel settore dell’intermediazione del credito, dunque iscritti negli elenchi OAM.

Il Direttore Generale